

Decreto Cura Italia

D.L. 17.3.2020 n.18 — in vigore dal 17.3.2020

| Sintesi delle disposizioni di maggiore interesse per lo studio |
|--|
| Art. 19 – integrazione salariale (Cassa integrazione) |
| <ul style="list-style-type: none">- I datori di lavoro che nel 2020 sospendono o riducono l'attività lavorativa per eventi riconducibili a covid-19- per una durata massima di 9 settimane- entro il mese di agosto- possono chiedere l'integrazione salariale ordinaria |
| Art. 26 – disposizioni in materia di lavoro |
| Il periodo trascorso in quarantena o in permanenza domiciliare con sorveglianza è equiparato a malattia ai fini del trattamento economico. |
| Art. 27 – Indennità per i professionisti con partita Iva |
| <ul style="list-style-type: none">- ... iscritti nella Gestione separata INPS, non pensionati e non iscritti in altre forme di previdenza obbligatoria,- è riconosciuta per il mese di marzo 2020 un'indennità di 600 euro- erogata dall'INPS su domanda |
| Art. 28 – Indennità per i lavoratori autonomi (artigiani, commercianti, agricoltori) |
| <ul style="list-style-type: none">- <i>"ai lavoratori autonomi iscritti alle gestioni speciali dell'Ago"</i> i ii- non pensionati e non iscritti in altre forme di previdenza obbligatoria eccetto la Gestione Separata- è riconosciuta per il mese di marzo 2020 un'indennità di 600 euro- erogata dall'INPS su domanda |
| Art. 29 – Lavoratori stagionali del turismo e stabilimenti balneari |
| <ul style="list-style-type: none">- che hanno cessato involontariamente il lavoro tra il 1.1.2019 e il 17.3.2020- non pensionati e non dipendenti ad altro titolo- è riconosciuta per il mese di marzo 2020 un'indennità di 600 euro- erogata dall'INPS su domanda |
| Art. 37 – Contributi Colf (per i lavoratori domestici) |
| <ul style="list-style-type: none">- sono sospesi i termini di versamento dei contributi- in scadenza dal 23.2. al 31.5.2020- da versare in unica soluzione entro il 10 giugno 2020 |
| Art. 56 – Sospensione dei finanziamenti bancari alle PMI |
| <ul style="list-style-type: none">- a favore delle PMI iii- dietro semplice "comunicazione" alla banca- e autocertificazione di aver subito carenze di liquidità in conseguenza di covid-19- relativamente alle posizioni non classificate "esposizioni deteriorate"- i crediti a revoca (fidi) e per anticipazioni<ul style="list-style-type: none">o sia per la parte utilizzata che non utilizzatao non possono essere revocati fino al 30 settembre 2020- i prestiti non rateali con scadenza prima del 30.09.2020<ul style="list-style-type: none">o sono prorogati al 30 settembre alle medesime condizioni- i prestiti rateali (mutui) e le rate dei canoni leasing in scadenza prima del 30.09.2020<ul style="list-style-type: none">o il pagamento delle rate è sospeso fino al 30 settembre |

Art. 60 – Rimessione in termini (scadenze del 16.3.2020)

Tutti i versamenti nei confronti delle "Pubbliche Amministrazioni" inclusi i contributi in scadenza il 16.3.2020 sono prorogati al 20.03.2020

Art. 61 e art. 8 D.L. 2.3.2020 n. 9 – Settore turistico e dei trasporti

- Soggetti beneficiari
 - o imprese turistico-ricettive e agenzie di viaggio
 - o ristoranti, bar, pub e simili
 - o trasporto di passeggeri: taxi, autonoleggio, impianti di risalita
 - o noleggio di attrezzature sportive e ricreative
- i versamenti **riferiti a lavoratori dipendenti**:^{iv}
 - o scadenti tra il 2 marzo e **il 30 aprile 2020** per:
 - **ritenute** d'imposta
 - **contributi** previdenziali e assistenziali
- i versamenti per **IVA**^v
 - o scadenti **nel mese di marzo**
 - per **l'IVA**
- sono effettuati senza interessi^{vi}
 - o in unica soluzione **entro il 31 maggio 2020**
 - o oppure in cinque rate mensili da maggio a settembre

Art. 62 – Sospensione dei termini per adempimenti fiscali e versamenti

- **per tutti**
 - o tutti gli adempimenti diversi dai versamenti e effettuazione delle ritenute
 - o **con scadenza tra l'8 marzo e 31 maggio**
 - o sono sospesi e da fare **entro il 30 giugno**^{vii}
- **< 2 milioni**: imprese e professionisti con ricavi/compensi non superiori a 2 milioni
 - o i versamenti da autoliquidazione per:^{viii}
 - ritenute di lavoro dipendente
 - contributi previdenziali e assistenziali (anche autonomi?)
 - IVA
 - o con scadenza tra l'8 marzo e il **31 marzo**
 - o sono **rinviiati al 31 maggio** (o 5 rate mensili da maggio a settembre)
- **< 400 mila**:^{ix}
 - o possibilità di non assoggettare a ritenuta i compensi/provvigioni incassati tra il 17 e il 31 marzo
 - o da versare in proprio entro il 31 maggio oppure in 5 rate mensili

NB: non sono sospesi/rinviati i termini:

- per i soggetti **non rientranti nel settore turismo e trasporti**
- con ricavi/compensi **> 2 milioni**
 - o **per tutti i versamenti**
- per i soggetti **< 2 milioni** per:
 - o ritenute diverse dai dipendenti
 - o altre imposte diverse dall'Iva (imp. registro, vidimazione, bollo, ...)

Art. 63 – Premio per dipendenti che lavorano

- ai lavoratori dipendenti
- con reddito lordo non superiore a 40.000 nell'anno precedente
- che nel mese di marzo 2020 svolgono lavoro presso la sede del datore di lavoro
- spetta **un premio di 100 euro**, rapportato ai giorni di lavoro svolto
- erogato dal datore di lavoro in via automatica (senza richiesta)
- utilizzabile in compensazione

| |
|--|
| Art. 65 – Credito d'imposta per botteghe e negozi |
| <ul style="list-style-type: none"> - per la locazione di immobili strumentali, cat. C/1 - esclusi gli esercizi aperti: alimentari, farmacie e parafarmacie - credito d'imposta del 60% del canone di marzo - utilizzabile in compensazione |
| Art. 66 – Erogazioni liberali (donazioni) per interventi a sostegno della gestione d'emergenza da covid-19 |
| <ul style="list-style-type: none"> - per le persone fisiche detrazione del 30% - per imprese e professionisti: deducibile per Irpef/Ires e anche Irap |
| Art. 68 – Sospensione cartelle dell'agente della riscossione |
| <ul style="list-style-type: none"> - sospensione di tutte le cartelle con riferimento a entrate tributarie e non tributarie - con scadenza dall'8 di marzo al 31 maggio - in unica soluzione entro il 30 giugno ^x |

ⁱ testo ufficiale

ⁱⁱ artigiani, commercianti e coltivatori

ⁱⁱⁱ come definite dalle direttive Europee

^{iv} art. 8 comma 1 D.L. 2.3.2020 n.9

^v art. 61 co. 3 D.L. 17.3.2020

^{vi} art. 6° co. 4 D.L. 17.3.2020

^{vii} art. 62 co. 1 e 6

^{viii} art. 62 co. 2 e 5

^{ix} art. 62 co. 7

^x mese successivo al termine del periodo di sospensione, co. 1